

**OGGETTO: DISCIPLINA ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI - LIMITAZIONI E DIVIETI DAL 24 DICEMBRE 2025 AL 06 GENNAIO 2026 COMPRESI.**

**IL SINDACO**

**Considerato** che, durante il periodo che intercorre tra la vigilia di Natale e l'Epifania, viene fatto largo utilizzo, come da tradizione, di articoli pirotecnici;

**Considerata** la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

**Visto** il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo .....", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

**Tenuto conto** delle disposizioni contenute nell'art. 5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

**Vista** la nota della Prefettura di Pistoia (prot. n. 0065621 del 19/12/2025) pervenuta con Prot.Gen.n.34173/2025 in data 19/12/2025 in cui si evidenziano i presupposti ed i requisiti per la redazione delle ordinanze contingibili ed urgenti nonché la necessità di adeguare la regolamentazione comunale alla libera vendita dei fuochi pirotecnici;

**Vista** la nota del Ministero dell'Interno Prot. 0040550 del 05/12/2024 avente per oggetto "Vigilanza sulla produzione, commercio ed detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia - Indicazioni alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di anno - Servizio R.I.S.E.C";

**Visto** l'art.50 c.4 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, nella parte che prevede l'intervento del Sindaco con provvedimento contingibile e urgente per l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**RITENUTO IN PREMESSA**

- di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano
- di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici
- che a seguito di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo

pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno sempre determinato il ferimento di persone e soprattutto interessato quelli che rientrano nella fascia della minore età.

## **ORDINA**

IL DIVIETO DI UTILIZZARE E FAR ESPLODERE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo (FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI) nei giorni compresi tra il 24 Dicembre 2025 e il 6 Gennaio 2026, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, sia nei luoghi pubblici e aperti al pubblico che in quelli privati.

SONO CONSENTITI i fuochi artificiali regolarmente commercializzati che generano spettacoli luminosi senza la produzione di fragore alcuno.

## **AVVERTE**

- che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall'art.33 del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all'Autorità Giudiziaria. Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta pari a € 50;.

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza, comunicata al Prefetto di Pistoia, sia immediatamente esecutiva, e venga trasmessa a: Comando Stazione Carabinieri di Agliana; Comando della Polizia Locale; Comando Vigili del Fuoco di Pistoia.

La presente Ordinanza sarà, altresì, trasmessa in copia, all'Albo Pretorio per la pubblicazione on-line.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

Agliana, 24-12-2025

Il Sindaco  
Luca Benesperi